

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNITARIO

N. 23 del Reg.	O G G E T T O	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, AIUTI, ecc.
Data 17/09/'91		

L'anno millenovecentonovantuno il giorno **diciassette** del mese di **settembre**
alle ore **diciotto** nella sala delle adunanze — Sala Serpieri del Comune di Urbino —
Alla **seconda** convocazione **ordinaria** di oggi, partecipata ai
Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	presente	assente	CONSIGLIERI	presente	assenti
1) SALTARELLI GIUSEPPE	X		21) ANTONIUCCI LUIGI		X
2) UBALDI GIORGIO	X		22) CIOCCHETTI LEANO	X	
3) ROCCO CLAUDIO	X		23) CERBONI SERGIO	X	
4) MAGNANELLI GIUSEPPE		X	24) MARCHETTI ALFIERO	X	
5) MARCHETTI NEVIO		X	25) DINI ANDREA	X	
6) TOPI MARINELLA		X	26) GABELLINI DOMENICO	X	
7) BISCHI GIOVANNI		X	27) ELFRIDI LUIGI		X
8) VESCHI MAURO	X		28) BONALANA GUERRINO	X	
9) ANGELI VITTORIO	X		29) CANGINI IVANO	X	
10) PALAZZETTI FABRIZIO		X	30) CECCOLINI EVARISTO		X
11) LUCARINI GIUSEPPE		X	31) MAZZOLI MAURIZIO		X
12) TALOZZI LEONARDO		X	32) DURANTI ROBERTO		X
13) CAMBIOLI ILARIA M.TERESA	X		33) PIERINI MARCELLO		X
14) CATANI LAMBERTO	X				
15) BIAGETTI EBE	X				
16) MASSI MARIANGELO	X				
17) AMATORI OSCAR		X			
18) VENTURI ANACLETO		X			
19) CECCARELLI CLAUDIO		X			
20) FAGGIOLINI GELIO	X				
			Consiglieri assegnati	n.33	
			Consiglieri in carica	n.33	

PRESENTI N. 17

ASSENTI N. 16

Risultato legale il numero degli interventi, assume la presidenza il Signor. Prof. Massi Mariangelo

- Assiste il Segretario Dr. Chicarella Roberto

- Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signori:

Marchetti Alfiero, Gabellini Domenico, Ciocchetti Leano.

COMUNITA MONTANA DELL'ALTO E MEDIO METAURO
61049 URBANIA
(Prov. di Pesaro e Urbino)

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, AIUTI, ecc.
DI CUI ALL'ART. 12 DELLA LEGGE 7/8/1990, n° 241.

Art. 1

La Comunità Montana dell'Alto e Medio Metauro, nell'ambito degli scopi statutari, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio ed in relazione ai propri programmi, si propone il raggiungimento delle seguenti finalità:

- Il recupero, la conoscenza e lo studio, la tutela e la realizzazione del patrimonio culturale e turistico, la eliminazione di squilibri di natura economico-sociale, la valorizzazione delle risorse attuali e potenziali, la difesa del suolo, la protezione della natura, nonché la crescita culturale della propria popolazione;
- La promozione e la diffusione, soprattutto a livello giovanile, dilettantistico ed amatoriale, della pratica sportiva;
- Lo sviluppo turistico ed economico del proprio territorio ed in generale quelle finalità indicate nello statuto dell'Ente.

Art. 2

Le finalità di cui al precedente articolo possono essere perseguite anche tramite la concessione di contributi, sovvenzioni, patrocini gratuiti od onerosi ad Enti Pubblici o Associazioni, Fondazioni, Comitati ecc. di carattere privato, anche non riconosciute, che, senza scopo di lucro, perseguano gli scopi e le finalità di cui al precedente art. 1, oppure a Cooperative, Consorzi fra Produttori, Associazioni Economiche di categoria che svolgano anche attività imprenditoriali.

I contributi possono essere concessi per:

- a) sostenere la realizzazione di iniziative o manifestazioni di particolare rilievo culturale, turistico o sportivo, capaci di promuovere anche l'immagine turistica della Comunità Montana almeno a livello provinciale;

- b) sostenere la realizzazione di iniziative o manifestazioni volte alla valorizzazione e promozione dei prodotti tipici della propria agricoltura e del proprio artigianato artistico e tradizionale;
- c) sostenere l'attività annuale dei soggetti di cui al primo comma, esclusi gli Enti Pubblici, quando essa sia di particolare importanza ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1;
- d) migliorare le infrastrutture nel territorio e, in particolare:
 - dotare i territori montani, con la esecuzione di opere pubbliche e di bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi civili idonei a consentire migliori condizioni di abitabilità ed a costituire la base di un adeguato sviluppo economico;
 - fornire alle popolazioni residenti nelle zone montane, riconoscendo alle stesse la funzione di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano;
- e) incentivare le varie produzioni zootecniche sul territorio (in particolare bovina, ovina, equina ed apistica), attraverso interventi di miglioramento genetico, prevenzioni parassitose, contributi per morte accidentale del bestiame e per il sostegno dei costi relativi alla raccolta del latte.

I patrocini non onerosi - eventualmente accompagnati dalla concessione gratuita delle strutture a disposizione dell'Ente secondo le modalità ed i criteri di cui al successivo art. 6 - od onerosi - se accompagnati anche dalla concessione di contributi finanziari - possono essere concessi esclusivamente sulle iniziative di cui alla lettera (a) e (b) del precedente secondo comma.

La Comunità Montana provvederà a stabilire con separati provvedimenti i requisiti necessari e le modalità tecniche per la concessioni dei contributi e degli aiuti da erogarsi ai sensi delle precedenti lettere d) ed e).

Art. 3

Le domande per ottenere la concessione dei benefici di cui al presente regolamento devono essere redatte in carta semplice,

firmate dal legale rappresentante del soggetto richiedente ed indirizzate al Presidente della Comunità Montana.

Esse possono riguardare una singola iniziativa oppure l'attività annuale e debbono contenere i seguenti dati:

- a) denominazione, sede legale, codice fiscale o partita i.v.a. del soggetto richiedente;
- b) generalità del legale rappresentante;
- c) relazione generale sull'iniziativa specifica o sull'attività annuale;
- d) (dati da inserire obbligatoriamente nelle sole richieste presentate per la concessione di contributi e patrocini onerosi) bilancio preventivo dell'attività annuale (esclusi gli Enti Pubblici) o dell'iniziativa per cui si richiede il contributo compresa la dichiarazione di eventuali contributi già ottenuti o richiesti a soggetti pubblici o privati.

L'Ente si riserva di richiedere ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria.

Le domande di cui al presente articolo sono istruite dal funzionario responsabile preposto al settore il quale è tenuto ad accertare la rispondenza della richiesta ai criteri stabiliti dagli articoli 1 e 2 e a verificarne l'efficacia. Così istruite, le domande dovranno essere poi trasmesse alla Giunta Esecutiva per l'adozione delle decisioni in merito.

Art. 4

I contributi, le sovvenzioni, i patrocini gratuiti ed onerosi possono essere concessi dalla Giunta Esecutiva esclusivamente nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui al presente regolamento. Di ciò dovrà farsi esplicita menzione in ogni provvedimento di concessione. Il patrocinio non oneroso è concesso dal Presidente.

L'entità del contributo per la realizzazione di singole iniziative o manifestazioni o per sostenere l'attività annuale dei soggetti richiedenti verrà determinata secondo l'importanza delle iniziative o delle attività stesse.

Il contributo sarà liquidato nella entità stabilita nel provvedimento di concessione previa dichiarazione scritta del legale rappresentante del soggetto beneficiario, autenticata ai sensi di legge, circa l'effettivo svolgimento dell'iniziativa o dell'attività

annuale e l'assenza dei provvedimenti e procedimenti di cui alla vigente normativa antimafia. I Comuni e gli altri Enti Pubblici beneficiari dovranno invece far pervenire copia della deliberazione esecutiva di liquidazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa.

Maggiori o minori spese od entrate riscontrate nello svolgimento dell'iniziativa dovranno risultare nella dichiarazione di cui al comma precedente.

E' facoltà dello stesso organo che ha concesso il contributo confermare, revocare o rideterminare l'entità del contributo stesso, fermo restando che esso non potrà comunque superare il disavanzo accertato, nei seguenti casi:

- 1) nel caso che le entrate siano state pari o superiori alle spese;
- 2) nel caso in cui l'Ente, dietro accertamento, verifichi difformità nello svolgimento dell'iniziativa nei termini proposti dal programma presentato.

Art. 5

L'ufficio ragioneria della Comunità Montana è autorizzato al pagamento dei contributi dopo aver ricevuto il relativo ordinativo di pagamento corredato dall'attestazione dei responsabili degli uffici competenti del rispetto di quanto previsto nel presente regolamento.

Art. 6

L'Ente può concedere ad uso gratuito strutture di proprietà o tenute in locazione, per lo svolgimento di incontri, convegni e manifestazioni da parte di Associazioni, Gruppi organizzati ecc. aventi finalità coincidenti con gli scopi generali di promozione dello sviluppo socio-economico e culturale dell'Ente. L'uso gratuito delle strutture suddette è condizionato da:

- a) accesso aperto a tutti i cittadini;
- b) gratuità dell'accesso stesso.

Art. 7

Libri, opuscoli, manifesti acquistati o realizzati dalla Comunità Montana a fini promozionali e divulgativi, potranno essere distribuiti gratuitamente ai richiedenti (anche singoli privati) previa motivata domanda in carta semplice e successiva autorizzazione del Presidente.

Dell'avvenuta consegna deve essere dato scarico su apposito registro in cui devono essere riportate le generalità del richiedente ed il motivo della richiesta.